



ALLEGATO T

PARERE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – DIREZIONE
GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER LA LOMBARDIA



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

MBAC-DR-LOM
TUTBAP
0000318 14/01/2011
Cl. 34.10.01/2

COMUNE DI MILANO
DC SVILUPPO DEL TERR
PG **29957/2011**
Del 17/01/2011
MINISTERO PER I BENI
(S) PROTOCOLLO PIANIF.UR
17/01/2011

→ Comune di Milano
Settore Pianificazione e Progettazione
Urbana
Via Pirelli, 39
20100 MILANO
fax 02/88466959
alla c.a. arch. Giovanni Oggioni

e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano
Piazza Duomo, 14
20122 MILANO
fax 02/72023269

Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia
via De Amicis, 11
20123 MILANO
fax 02/89404430

Regione Lombardia
Direzione Generale Sistemi Verdi e
Paesaggio
Via Galvani, 27
20124 MILANO
02/67655259

Oggetto: MILANO, Adozione del Piano di Governo del Territorio e
aspetti paesaggistici.
Osservazioni.

In riferimento a quanto in oggetto ed alla nota di questo Ministero prot. n. 12581 dell'11 novembre u.s., anche a seguito dell'incontro tenutosi presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia, si producono le seguenti osservazioni.

Il Piano di Governo del Territorio si configura come una valida occasione per riorganizzare la città (attraverso spazi pubblici aperti, aree verdi urbane, aree agricole, parchi, vuoti urbani e ambiti di frangia) oltre che sotto il profilo urbanistico e infrastrutturale del tessuto connettivo anche, e forse soprattutto, sotto quello paesaggistico, riconoscendo e rispettando le diverse tessiture, l'identità e la specificità del costruito, e ricucendo ambiti degradati da riqualificare all'edificato non necessariamente attraverso la saturazione delle volumetrie disponibili.

Lo scopo dovrebbe essere ridisegnare un nuovo ed equilibrato paesaggio urbano, basato su rapporti studiati tra pieni e vuoti, tra edificato e spazi aperti.

Nello specifico si sono individuati i seguenti elementi di riflessione:



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

- il Piano prevede un **incremento e una redistribuzione del sistema infrastrutturale carrabile**, in ragione della volontà di costituire una città policentrica. A prescindere dalla constatazione che tale incremento non favorisce un allontanamento del traffico veicolare dal tessuto abitato e dagli spazi verdi, ma anzi sembra in alcuni casi alimentare l'attraversamento di brani di città da parte di tracciati ad alto scorrimento, non pare sufficientemente approfondito il rapporto tra tale previsione e l'impatto paesaggistico che deriva dalla sua realizzazione.
- Il Piano prevede altresì una serie di **ambiti di trasformazione e sviluppo**. Anche in questo caso, oltre al tema del verde urbano, della sua riqualificazione e della sua implementazione dove necessario, di nuovo non sembra affrontata la questione dell'impatto di tali trasformazioni, in un quadro più generale di definizione di nuovi paesaggi urbani. Le previsioni vengono considerate per frammenti urbani, di scala ridotta, e non sembrano essere valutate nella loro effettiva dimensione paesaggistica.
- Per quanto riguarda **interventi su beni tutelati**, nel ricordare che le tipologie di intervento ammissibili sono definite esclusivamente dalla specifica normativa vigente (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e sono gestite dai preposti organi territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si fa presente che qualsiasi semplificazione procedurale, sia in ambito paesaggistico che in ambito architettonico, non può comunque prescindere dagli adempimenti previsti dalla normativa statale per i beni culturali ed il paesaggio.
- Sarebbe opportuno che ogni **tipologia di vincolo culturale** (architettonico monumentale, paesaggistico ed archeologico) avesse un elaborato grafico specifico di riferimento e che contestualmente le indicazioni relative all'esistenza di un provvedimento di vincolo fossero riscontrabili (o richiamate) su tutti gli elaborati grafici che rappresentano il territorio comunale, in modo tale da non creare ambiguità nella interpretazione delle disposizioni che regolano l'attività sul tessuto urbano.
- I **contenuti dei vincoli paesaggistici** non risultano riportati in nessuno degli elaborati di piano, mentre sono strumenti imprescindibili nella definizione effettiva di quanto e tutelato e nella gestione degli interventi.
- Si ricorda che è facoltà dell'Amministrazione Comunale preservare con proprie specifiche disposizioni di salvaguardia le componenti del territorio comunale non soggette a provvedimento di tutela emanato dal Ministero ma ritenuti tuttavia di rilevanza culturale e identitaria, anche solo al livello locale.
Tale cautela aggiuntiva riuscirebbe così a tutelare – ad adiuvandum – quelle realtà significative ma per le quali il vincolo monumentale potrebbe risultare uno strumento di lavoro e trasformazione forzato ed eccessivamente restrittivo.
Infatti così come vengono disciplinati gli interventi sul tessuto ordinario ben potrebbe l'Amministrazione Comunale individuare autonomamente delle misure di intervento più conservative (assimilabili a quelle di un vincolo, ma maggiormente duttili) laddove lo ritenesse necessario.
Il recente caso del permesso di costruire concesso dal Comune di Milano (pratica n. 10346/2007) per il recupero abitativo di un sottotetto nella "Casa al parco" in piazza Castello, celebre opera dell'architetto Ignazio



Gardella del 1946-53, desta preoccupazione. Innanzitutto tale edificio risulta essere privo di sottotetto ed è pertanto difficile comprenderne la legittimità urbanistica; in secondo luogo, senza attendere un procedimento di tutela ministeriale (che in questo caso non è stato richiesto), l'Amministrazione Comunale ha piena facoltà di indicare gli interventi conservativi come gli unici ammissibili sull'immobile.

Si ritiene che un simile intervento possa rappresentare un pericoloso precedente per l'ingente patrimonio di architettura del novecento presente a Milano.

In questo senso si auspica che la tutela dell'architettura e dell'urbanistica del ventesimo secolo diventi uno degli elementi centrali del nuovo PGT.

- In riferimento agli **ambiti riconosciuti "a disegno urbano riconoscibile"** non pare sufficientemente approfondita la definizione degli interventi possibili e delle prescrizioni di tutela. Tali ambiti, appunto perché frutto di una specifica progettazione urbanistica, unitaria ed omogenea, seppure non sottoposti a specifico provvedimento di tutela, sono particolarmente fragili e contengono una forte valenza paesaggistica, che non pare garantita dalla disciplina delle trasformazioni dettata dall'art. 15 delle NTA del Piano delle Regole. Anzi, i criteri di densificazione proposti dal medesimo art. 15 non possono essere generalizzati sull'intero ambito, ma dovrebbero essere sottoposti a un'attenta verifica di ammissibilità in relazione alle singole parti del tessuto urbano esistente. Sarebbe inoltre consigliabile un approccio prudenziale che eviti l'attuazione di regimi semplificati.
- Gli **ambiti di trasformazione** sono per lo più identificati con un grado di sensibilità paesaggistica definito "basso": in realtà, come si è già detto, essi concorrono alla formazione di nuovi paesaggi, per cui l'attenzione sotto tale profilo deve essere massima.
- Ad una prima lettura sembra intrinsecamente contraddittoria la definizione di ambiti di rinnovo urbano all'interno dei quali sono però riconosciuti "**Nuclei di identità locale**" (NIL), che rappresentano comunque realtà storico-identitarie. La relativa disinvoltura operativa negli ambiti di rinnovo urbano deve comunque concretizzarsi in una progettazione guidata e gestita nel rispetto delle preesistenze identitarie. L'affermazione che alcuni di questi ambiti non posseggano un disegno urbano non pare totalmente rappresentativa delle varie realtà (si pensi al quartiere di Lambrate).
- Non sembrano considerate le **emergenze architettoniche moderne** collocate all'esterno del Nucleo di Antica Formazione, circostanza che mette a rischio di trasformazioni incontrollate testimonianze di indubbia qualità architettonica. Si ritiene che la catalogazione del cosiddetto "moderno d'autore" non possa essere limitata al solo perimetro del Nucleo di Antica Formazione, ma debba necessariamente essere estesa all'intero tessuto urbanizzato e posta in relazione con gli "ambiti a disegno riconoscibile". Le planimetrie allegate a una delle più note pubblicazioni in materia, *Milano. Guida all'architettura moderna*, curata da Attilio Grandi e Maurizio Pracchi (Zanichelli, 1980), mostrano la diffusione di questo patrimonio architettonico alla scala dell'intera città. Inoltre, negli ultimi anni sono state realizzate numerose monografie e ricerche dedicate agli architetti milanesi del novecento, che sono in grado di fornire un supporto conoscitivo utilissimo per ampliare il catalogo delle architetture da



sottoporre a interventi di tipo conservativo o comunque a calibrati progetti di trasformazione (tra le tante pubblicazioni in grado di fare comprendere la presenza dell'architettura moderna di qualità all'interno dei diversi ambiti urbani, il volume curato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, *55/05 Cinquant'anni di professione. La provincia di Milano e i suoi architetti*, Electa, 2006). Si ritiene inoltre che una particolare attenzione debba essere rivolta anche a ciò che rimane del **patrimonio di archeologia industriale**, al fine di evitare che nei prossimi anni possano ripetersi casi di completa cancellazione di parti di elevato significato storico, come l'ex stabilimento Alfa Romeo al Portello di cui oggi non rimane nulla. Da questo punto di vista si auspica che il PGT, all'interno del Piano delle Regole, possa favorire il riuso dei tessuti e dei manufatti ex industriali, spesso dotati di notevoli qualità architettoniche e urbanistiche (oltreché storiche e identitarie) in luogo della loro completa demolizione per finalità di "recuperi volumetrici". Non mancano a Milano esempi positivi di riuso di frammenti di origine industriale, come l'area ex Faema in via Ventura a Lambrate o la Fondazione Arnaldo Pomodoro in via Solari. Infine, si segnala che alcuni grandi "monumenti" della Milano del novecento, come i Depositi dei tram dell'ATM (via Molise, via Teodosio, via Messina, Ticinese), in virtù del loro status giuridico, non sono al momento sottoposte all'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Si auspica che per tali complessi architettonici il PGT definisca in maniera precisa un'apposita disciplina di tutela.

In riferimento alla sezione **Grandi Progetti**:

- deve essere approfondito e reso manifesto il dialogo di tali interventi con la realtà esistente vincolata, sia paesaggisticamente, sia in chiave monumentale, (mancano infatti, nelle tavole di riferimento, specifiche indicazioni vincolistiche) prevedendo una verifica di fattibilità in fase pre-progettuale, soprattutto in caso di realizzazione di parcheggi sotterranei;
- per quanto riguarda gli interventi relativi al Parco Agricolo Sud, si richiamano gli accordi stipulati tra questo Ministero e il Comune di Milano, sfociati nella stipula di un protocollo denominato Distretto Agricolo Milanese "Museo aperto e diffuso", relativo alla gestione congiunta delle trasformazioni di tale ambito in considerazione della necessaria convivenza tra istanze di conservazione del paesaggio e dei manufatti rurali e il mantenimento delle attività produttive, che concorrono in maniera determinante alla formazione del paesaggio stesso;
- si richiama la necessità di prestare particolare attenzione alla scala degli interventi proposti ed al livello della qualità architettonica degli stessi, per non snaturare il contesto con interventi incongrui rispetto al tessuto storico-architettonico. Parimenti gli interventi a forte valenza infrastrutturale devono configurarsi come elementi unificatori e di collegamento e non come barriere anche fisiche ad una percezione – non solo visiva – degli spazi urbani.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

Ad integrazione e necessario completamento della presente nota vengono contestualmente assunte e trasmesse in allegato le osservazioni presentate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.sa Caterina Bon Valsassina)

Allegati: nota della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia prot. n.-
3580 del 22 dicembre 2010;

nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano
prot. n. ~~366~~ del 14/01/2011

TUTBAP/ERI 
TUTBAP/ACC 
TUTBA/CAM

MODULARIO
S.A.C. BEN. ARCH. B4



FAX

22.12.2010

23 DIC 2010

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELLA REGIONE LOMBARDA
DI V. E. De Amicis, 11 - 20123 MILANO
Tel. 02.400.553 - Fax 02.404.420

Prot. N. 0003580
34.19.01/9

Allegati 1

Al. _____
Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici
Corso Magenta 24
20123 MILANO

Proposta di Fegh 2010
E' nominato responsabile dell'istruttoria
TUTBAP (Rizzo)
Il Direttore Regionale
Caterina Don Valassina

OGGETTO Milano Adozione del Piano di Governo del Territorio e aspetti paesaggistici.

In riferimento alla nota dell'11.11.2010, prot.0012581, che si legge per conoscenza, si trasmettono le osservazioni di questo ufficio sul Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano. Per quanto riguarda il testo, risulta mancante la relazione che questa Soprintendenza aveva trasmesso al Comune con la documentazione VAS, per illustrare la Carta del rischio archeologico di Milano; tale relazione è indispensabile per comprendere i criteri di valutazione su cui si basa la carta e le sue modalità di utilizzo per la tutela del sottosuolo della città. Si allega pertanto una copia della relazione, che dovrebbe essere inserita nel "Piano delle regole".

Per quanto riguarda la cartografia, si osserva che le aree a rischio e i ritrovamenti archeologici nel territorio comunale sono correttamente riportati nella Tav.R06 "Vincoli di tutela e salvaguardia", tuttavia l'inserimento in una stessa carta, la tav.R06, di aree a rischio archeologico, non tutte soggette a vincolo, e di aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica crea confusione in chi la consulta, anche a causa della sovrapposizione di retini. Appare pertanto necessario, per chiarezza di lettura, che la carta del rischio archeologico sia separata da quella dei "Vincoli di tutela e salvaguardia": si tratta infatti di due aspetti della tutela ben distinti: quello relativo alla tutela monumentale e paesaggistica e quello relativo alla tutela archeologica, regolati da norme e procedure differenti. Si sottolinea inoltre che, come indicato nella relazione che accompagna la carta, gli ambiti di tutela indicati nella Carta del rischio archeologico si riferiscono ad aree solo in piccola parte soggette a vincolo archeologico.

Infine, è errata la citazione "Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1.2.2/3763/6", che compare più volte in riferimento alla carta del rischio archeologico. Si tratta di una norma desueta, risalente agli anni '80, superata dal D.Lgs.42/2004; deve inoltre essere citato l'articolo del Regolamento Edilizio del Comune di Milano che fa riferimento alla tutela archeologica, attualmente l'art.98.

Con i migliori saluti

MBAC-DR-LOM
PROTOCOLLO
0014482 27/12/2010

IL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHEOLOGICI
(dott.ssa Raffaella Poggiani Keller)

Raffaella Poggiani Keller

ACM

Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia
La carta del rischio archeologico di Milano

Come è noto, numerose zone della città sono oggetto di Dichiarazione Ministeriale di interesse Archeologico particolarmente importante (vincolo diretto), ai sensi del D. Lgs. 42/2004. La salvaguardia archeologica non può però essere circoscritta alle sole aree vincolate, che interessano testimonianze archeologiche note e di estensione definita, mentre tutto il territorio comunale è potenzialmente "a rischio archeologico", come dimostrano i frequenti ritrovamenti. Essi mostrano che Milano è una città di antica origine, le cui prime testimonianze conosciute si riferiscono ad un centro "protourbano" del periodo Golasecca III (V secolo a.C.), che si è poi sviluppato in un municipio romano, la cui vita è proseguita fino al IV secolo d.C., quando la città è diventata capitale dell'Impero romano d'Occidente.

Accanto ai vincoli, che interessano le situazioni archeologiche con evidenze accertate, è perciò necessario adottare norme di controllo archeologico preventivo per le testimonianze di cui non si conosce esattamente lo stato di conservazione o per le quali non si è in grado di indicare esattamente la localizzazione.

Il rapporto di collaborazione già da anni operante con l'Amministrazione Comunale ha come obiettivo un superamento dell'antitesi tra la salvaguardia del bene archeologico e lo sviluppo economico-produttivo della città e del territorio. Mantenendo costantemente attivi canali di comunicazione tra gli enti pubblici e i privati interessati, è possibile, come dimostrano i buoni risultati ottenuti in questi ultimi anni, per quanto riguarda i cantieri privati, individuare di volta in volta la metodologia operativa più appropriata per realizzare una pacifica convivenza tra le diverse esigenze dello sviluppo e della tutela.

Le normative vigenti in materia edilizia, in particolare l'art. 98 del Regolamento edilizio del comune di Milano (Cautela per ritrovamenti archeologici, storici e artistici), hanno richiesto la messa a punto di una procedura che consente di evitare, con un esame preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica dei progetti che prevedono scavi nel centro storico, la sospensione dei lavori in corso d'opera, per il rinvenimento di reperti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Le aree "a rischio archeologico", non vincolate, devono essere sottoposte ad un controllo archeologico preventivo: qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia di tali aree che comporti interventi nel sottosuolo, è subordinata al preventivo nullaosta della competente Soprintendenza archeologica della Lombardia ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

A completamento dell'art. 98 del Regolamento Edilizio si presenta una mappa delle aree a rischio soggette a controllo archeologico preventivo. La definizione delle aree è stata stabilita sulla base delle risultanze degli atti di ufficio sui precedenti rinvenimenti, delle notizie bibliografiche di rinvenimenti di epoche passate, della cartografia antica e sull'elaborazione di tali elementi condotta dalla Soprintendenza nell'ambito della propria discrezionalità tecnica. Va tenuto conto del fatto che si tratta di depositi sotterranei non immediatamente visibili, per i quali risulta difficile stabilire l'effettiva estensione, e che evidentemente le attuali indicazioni sono suscettibili di modificazioni in seguito a nuove scoperte.

La zona A, ad alto rischio archeologico, comprende il sottosuolo del centro storico fino alla cerchia dei Navigli, per una profondità di circa m.5-6 dal piano stradale; la zona di corso di Porta Romana con l'area delimitata dalle vie S.Barnaba, Commenda e Orti; l'area compresa tra la cerchia dei Navigli e i Bastioni, delimitata dalle vie Conca del Naviglio e Sambuco; la zona della Chiesa e dei Chiostrini di S.Vittore.

La zona B è costituita dall'area compresa tra la cerchia dei Navigli e la cerchia dei bastioni spagnoli ed è caratterizzata da una minore profondità e densità del deposito archeologico rispetto all'area A.



MBAC-DR-LOM
 PROTOCOLLO
 0000336 14/01/2011

TOTBAD (Lion)
 FR

Milano 14 GEN 2011

Ministero per i Beni e le Attività

Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
 ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
 DI MILANO

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 Direzione Regionale
 per i Beni Culturali e Paesaggistici
 della Lombardia
 Corso Magenta, 24
 20123 MILANO
 02/80294.1
 fax 02/80294.232

Prot. N. 366

Allegati

Risposta al foglio del.....
Div.....Sez.....N.....

OGGETTO: Milano, Piano di Governo del Territorio, Osservazioni.

Preso atto dell'impostazione innovativa del piano, non più a carattere prescrittivo ma prestazionale, è doveroso però rilevare che una efficace attività di tutela e di conservazione dei valori storico-artistici di edifici, complessi architettonici o ambiti paesaggistici (naturali e/o urbani) non può certo prescindere da provvedimenti, inevitabilmente impositivi e prescrittivi, tesi a regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

L'identificazione chiara e precoce di ambiti a differente grado di salvaguardia (da trasformazione guidata a intangibilità assoluta) è garanzia di tutela perché oltre a fornire la certezza del diritto per il proprietario, evita di creare aspettative che potrebbero essere mortificate e di innescare atteggiamenti di resistenza, conflittualità e inevitabile contenzioso.

Appare opportuno segnalare, tra le tante, una situazione di carattere prioritario che ultimamente ha interessato anche l'Assessorato all'Urbanistica: la tutela e la conservazione del QTB, quartiere modello entrato nella storia dell'urbanistica italiana. Lo strumento del vincolo monumentale appare inidoneo per tutelare un ambito così esteso e complesso e dunque l'elaborazione del PGT dovrebbe essere l'occasione per dettare prescrizioni di uso e metodologie di intervento, al fine di controllare le trasformazioni e salvaguardare così una testimonianza fondamentale della cultura architettonica del Novecento.

Particolare rilevanza riveste anche quella parte di patrimonio edilizio ed urbano che, pur non formalmente soggetto a tale tutela, palesa caratteristiche e requisiti di valenza storico-documentale o di particolarità costruttiva che concorre a definire l'identità architettonica ed urbana della città di Milano.

Ciò assume particolare evidenza nel tessuto urbano consolidato TUC e nelle aree esterne ad esso, le TRF (tessuto recente formazione) e soprattutto all'interno della porzione di suolo identificata come ADR (ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile), che costituiscono un patrimonio architettonico-storico e identitario cittadino vulnerabile e degno di attenta conservazione. Il PGT dovrebbe farsi carico di individuare quegli edifici che, pur non soggetti a vincolo monumentale, rappresentano comunque significative testimonianze per le quali è necessario dettare prescrizioni al fine di inibire trasformazioni tipologiche (sopraelevazioni, demolizioni parziali o totali, ecc). Tale approfondimento, pur se complesso, salvaguarderebbe adeguatamente moltissimi edifici evitando alla Soprintendenza il ruolo di ultimo baluardo, oltretutto difficile, dispendioso o addirittura impossibile.

Sotto il profilo documentale e tecnico si evidenziano le seguenti criticità:

- manca una disamina delle proprietà pubbliche (ovvero le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano Interesse artistico, storico e archeologico o etnoantropologico la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, ad esempio Carcere di San Vittore, Caserme, Stazioni ferroviarie, ecc), che fino a quando non sia stata effettuata la verifica - di cui all'art. 10 comma 1 - sono sottoposte alle disposizioni di tutela previste dalla Parte seconda del D.Lgs 42/2004 (art. 12, comma 1).
- non risulta compiutamente eseguito l'aggiornamento dei vincoli monumentali presenti sul suolo municipale, quale attività continua di tutela.
- non risultano considerati i beni culturali sottoposti alla disciplina della legge 42/2004 quali le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi urbani aperti, di interesse artistico o storico (secondo quanto statuito dall'art 10, comma g del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), nonché gli studi d'artista, art. 51 anche con destinazione d'uso, e le opere d'architettura contemporanea art. 37.
- Nel Piano delle Regole, norme di attuazione, all'art. 13 sono individuate le particolari tipologie d'intervento per gli immobili individuati ai sensi dell'art. 12. Nel merito questa Soprintendenza ritiene necessario che per gli edifici vincolati gli unici interventi ammissibili siano quelli identificati all'art. 29 del D.Lgs 42/2004, oltre alle prescrizioni contenute nei singoli vincoli di rispetto (art. 45), importante per non ingenerare speranze negli utenti, o per una incerta determinazione dei diritti di perequazione;

Questo Ufficio ritiene necessario:

- prevedere tipologie d'intervento che, per ambiti di particolare rilevanza urbana, non siano statuiti alla scala del singolo edificio, ma per area omogenea (un caso in tal senso paradigmatico risulta essere l'ambito urbano denominato Foro Bonaparte);
- prevedere in caso di richiesta di interventi critici di sostituzione edilizia sui NAF e sui TRF ADR., l'esame del caso per opera della Commissione regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs 42/2004, viste le leggi 12/2005 e 13/2009- Commissione regionale art. 78 lr. 12/2005;
- prevedere per edifici che rappresentano significative testimonianze, ad esempio gli edifici indicate all'apparato schedario grafico come cose identificate come "Moderno d'autore", non solo l'elaborazione degli elenchi bensì l'indicazione di opportune prescrizioni di salvaguardia.

Per quanto attiene la Parte Terza del D.Lgs 42/2004, occorre richiamare la cogenza dei criteri di gestione dei vincoli o la necessità, di legge, che il PGT si conformi a tale disposto normativo, nonché ai contenuti della DGR 8/2121 del 15 marzo 2006, che definisce gli elementi di vulnerabilità e di rischio, nonché gli interventi compatibili e i criteri di tutela per il costruito evidenziabile nelle carte IGM di prima levatura [1888], e che riveste particolare rilievo nella conformazione storica del paesaggio lombardo (come i molti casi che la città di Milano possiede negli ambiti urbani prossimi ai navigli).



L. SOPRINTENDENTE
(Arch. Alberto Artoli)